REGOLAMENTO (CEE) N. 2145/87 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1987

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, nel limite di quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione in causa e separatamente secondo la loro prevenienza ; che la determinazione di tali quantitativi deve essere effettuata sulla base di un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio ; che il bilancio di previsione comunitario relativo agli zuccheri greggi per la campagna di commercializzazione 1987/1988 consente di determinare già a questo stadio i quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto alla raffinazione e la loro ripartizione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2750/86 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 437/87 (5), ha fissato la modalità di applicazione relative alla concessione dell'aiuto alla raffinazione degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare, da un lato, e, dall'altro, ha determinato i quantitativi di zucchero greggio in causa per la campagna di commercializzazione 1986/1987 ; che tali quantitativi non hanno potuto essere interamente raffinati a tempo debito, ma, dovendo essere considerati come scorte normali di esercizio, possono beneficiare dell'aiuto alla raffinazione ; che occorre pertanto prevedere che l'aiuto alla raffinazione venga erogato per tali quantitativi, imputandoli sui quantitativi fissati nell'allegato dal regolamento (CEE) n. 2750/86 per la cmpagna di commercializzazione 1986/1987 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai quantitativi di zucchero greggio che rientrano nei quantitativi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2750/86 che sono raffinati a decorrere dal 1° luglio 1987, è applicabile l'aiuto alla raffinazione in vigore durante la campagna di commercializzazione 1987/1988 in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86. I quantitativi raffinati sono imputati sui quantitativi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2570/86 per la campagna di commercializzazione 1986/1987.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.
(4) GU n. L 253 del 5. 9. 1986, pag. 8.
(5) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 21.

ALLEGATO

Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in tonnellate di zucchero bianco

In provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare	Da raffinare			
	in Francia metropolitana	in Portogallo	nel Regno Unito	in altre regioni della Comunità
1. Riunione	192 500	36 000	0	0
2. Guadalupa e Martinica	34 500	24 000	0	0